



C/2024/1670

4.3.2024

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 9 novembre 2023 — UW / Etihad Airways P.J.S.C.

(Causa C-663/23, Etihad Airways)

(C/2024/1670)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Attore: UW

Convenuta: Etihad Airways P.J.S.C.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾, letto in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso che un passeggero, il quale abbia acquistato un biglietto per un volo di un vettore aereo operativo non mediante pagamento in denaro, bensì utilizzando miglia premio accumulate nell'ambito di un programma per viaggiatori frequenti istituito da un altro vettore aereo, può pretendere dal vettore aereo operativo, in caso di annullamento del volo in questione, un rimborso in denaro del prezzo del biglietto.
- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione: se, in questi casi, il prezzo del biglietto di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui diritti dei passeggeri di voli di linea, del quale il passeggero può pretendere il rimborso in denaro, debba essere calcolato in base alla tariffa accessibile al pubblico alla quale il corrispondente volo annullato viene offerto in vendita dal vettore aereo operativo, oppure se esso debba essere commisurato al valore (medio) delle miglia premio utilizzate.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).